



**REGIONE CALABRIA
GIUNTA REGIONALE**

Deliberazione n. 381

della seduta del 13/10/2015

Oggetto: Attuazione della L. R. n. 14/2014: delimitazione degli Ambiti Territoriali Ottimali (ATO) e delle Aree di Raccolta Ottimali (ARO); approvazione schema di convenzione e schema di regolamento per costituzione e funzionamento delle Comunità d'ambito.

Proponente: Presidente Giunta Regionale On.le Mario Oliverio

Relatore (se diverso dal proponente): _____ (timbro e firma) _____

Dirigente Generale : ing. Domenico Maria Pallaria

Alla trattazione dell'argomento in oggetto partecipano:

		Giunta	Presente	Assente
1	Gerardo Mario OLIVERIO	Presidente		
2	Antonio VISCOMI	Vice Presidente	x	
3	Carmela BARBALACE	Componente	x	
4	Roberto MUSMANNO	Componente	x	
5	Antonietta RIZZO	Componente		x
6	Federica ROCCISANO	Componente	x	
7	Francesco ROSSI	Componente	x	
8	Francesco RUSSO	Componente	x	

Assiste il Segretario Generale della Giunta Regionale.

La delibera si compone di n. 4 pagine compreso il frontespizio e di n. _____ allegati.

**Il dirigente di Settore
Salvatore Epifanio**

Si attesta che il provvedimento non dispone impegni di spesa a carico del bilancio annuale e/o pluriennale della Regione.)

(Il Dirigente Generale del Dipartimento del Bilancio)

Filippo De Cello

LA GIUNTA REGIONALE

VISTI

- l'art. 117, co. 2, lett. s) della Costituzione, che assegna competenza legislativa esclusiva allo Stato in materia di tutela dell'ambiente, dell'ecosistema e dei beni culturali;
- il D. Lgs. 3 aprile 2006 n. 152 e ss.mm.ii., che ha delimitato in modo espresso la competenza riservata allo Stato, alle regioni, alle province e ai comuni, disponendo che la gestione dei rifiuti urbani è organizzata sulla base di ambiti territoriali ottimali delimitati dal Piano regionale di gestione dei rifiuti, coordinato con gli altri strumenti di pianificazione di competenza regionale;
- il Piano Regionale dei rifiuti approvato con Ordinanza Commissario Delegato per l'Emergenza Ambientale in Calabria n. 6294 del 30/10/2007, attualmente in corso di aggiornamento;
- l'art. 3-bis del Decreto Legge 13 agosto 2011 n. 138, convertito in Legge 14 settembre 2011, n. 148 *«Ulteriori misure urgenti per la stabilizzazione finanziaria e per lo sviluppo»* che dispone che le Regioni debbano organizzare lo svolgimento dei servizi pubblici locali a rete di rilevanza economica, definendo il perimetro degli ambiti o bacini territoriali ottimali e omogenei tali da consentire economie di scala e di differenziazione idonee a massimizzare l'efficienza del servizio;
- che l'art. 3-bis di cui sopra dispone che la dimensione degli ambiti o bacini territoriali ottimali di norma deve essere non inferiore almeno a quella del territorio provinciale e che le regioni possono individuare specifici bacini territoriali di dimensione diversa da quella provinciale, motivando la scelta in base a criteri di differenziazione territoriale e socioeconomica e in base a principi di proporzionalità, adeguatezza ed efficienza rispetto alle caratteristiche del servizio;
- che, ai sensi dello stesso art. 3-bis, contestualmente alla delimitazione degli ATO, le Regioni devono istituire o designare gli enti di governo degli ambiti territoriali ottimali stessi;
- l'art. 19 del Decreto Legge 6 luglio 2012 n. 95, convertito con modificazioni dalla Legge 7 agosto 2012 n. 135, che ha modificato l'art. 14, comma 27, del Decreto Legge 31 maggio 2010 n. 78, convertito con modificazioni dalla Legge 30 luglio 2010 n. 122, e che alla lett. f) attribuisce ai comuni la funzione fondamentale di organizzazione e gestione dei servizi di raccolta, avvio e smaltimento e recupero dei rifiuti urbani e la riscossione dei relativi tributi;
- il comma 1-bis del richiamato articolo 3-bis, introdotto dall'art. 34, comma 23, del Decreto Legge 18 ottobre 2012 n. 179, convertito con modificazioni dalla Legge 17 dicembre 2012 n. 221, che statuisce che *«le funzioni di organizzazione dei servizi pubblici locali a rete di rilevanza economica, compresi quelli appartenenti al settore dei rifiuti urbani, di scelta della forma di gestione, di determinazione delle tariffe all'utenza per quanto di competenza, di affidamento della gestione e relativo controllo sono esercitate unicamente dagli enti di governo degli ambiti o bacini territoriali ottimali e omogenei istituiti o designati ai sensi del comma 1 del presente articolo»*;
- la Legge Regionale n. 7 del 13 maggio 1996 recante *«Norme sull'ordinamento della struttura organizzativa della Giunta regionale e sulla dirigenza regionale»* con riferimento all'art. 28 che individua Compiti e responsabilità del dirigente con funzioni di Dirigente Generale;
- la D.G.R. n. 2661 del 21/06/1999 rubricata *«Adeguamento delle norme legislative e regolamentari in vigore per l'attuazione delle disposizioni recate dalla L.7/96 e dal D. Lgs 29/93»* e ss.mm.ii.;
- il Decreto del Presidente della Regione n. 354 del 24 giugno 1999 recante *«Separazione dell'attività amministrativa di indirizzo e controllo da quella di gestione»* rettificato con D.P.G.R. n. 206 del 15 dicembre 2000;
- la D.G.R. n. 24 del 11 febbraio 2015 avente ad oggetto *«Nomina Dirigenti Generali Reggenti per i Dipartimenti della Giunta Regionale»* con la quale è stato conferito l'incarico di Dirigente Generale reggente del Dipartimento Ambiente e Territorio all'ing. Domenico Maria Pallaria;

CONSIDERATO che la Regione Calabria ha recepito la riforma del servizio pubblico locale in tema di rifiuti approvando apposita Legge Regionale 11 agosto 2014, n. 14 *«Riordino del servizio di gestione dei rifiuti urbani in Calabria»* (BUR n. 36 del 11 agosto 2014), a mezzo della quale definire l'organizzazione e lo svolgimento del servizio di gestione rifiuti urbani e assimilati nell'intero territorio regionale;

CONSIDERATO che, al fine di garantire l'accesso universale, la salvaguardia dei diritti degli utenti, la protezione dell'ambiente, l'efficienza e l'efficacia del servizio, il contenimento e la razionalizzazione della spesa pubblica, l'uso efficiente delle risorse, in armonia con il Piano regionale dei rifiuti, l'art. 1, comma 2 lett. b) della L.R. 14/2014 individua nell'Ambito Territoriale Ottimale (ATO) la dimensione territoriale per lo svolgimento, da parte dei comuni in forma obbligatoriamente associata e secondo i principi di efficienza,

efficacia, economicità, trasparenza e sostenibilità ambientale, delle funzioni di organizzazione e gestione dei rifiuti urbani loro attribuite dalla legislazione nazionale e regionale;

CONSIDERATO, altresì, che la medesima legge dispone che:

- a. gli Ambiti Territoriali Ottimali (ATO) per l'organizzazione del servizio rifiuti urbani e assimilati in Calabria corrispondono ai confini amministrativi delle province;
- b. al fine di consentire l'organizzazione orientata all'efficienza gestionale dei servizi di spazzamento, raccolta e trasporto dei rifiuti, onde tenere conto delle differenziazioni territoriali, ciascun ATO può essere articolato in Aree di Raccolta Ottimali (ARO);
- c. i comuni esercitano la funzione fondamentale di cui all'art. 14, comma 27, lett. f) del D.L. 31 maggio 2010 n. 78 nel contesto delle Comunità d'ambito territoriale ottimale, aggregazioni di tutti i comuni di ciascun ATO, che rappresentano gli enti di governo dell'ambito territoriale ottimali ai sensi dell'art. 3-bis del D.L. 13 agosto 2011 n. 138;

VISTO l'art. 3, comma 3, della L.R. 11 agosto 2014 n. 14, il quale prevede che la Regione Calabria, previa concertazione con i comuni nell'ambito del Consiglio delle Autonomie Locali, adotti con delibera di Giunta la perimetrazione definitiva degli ATO e delle ARO;

CONSIDERATO che per la perimetrazione degli ATO, oltre alla dimensione territoriale dettata dall'ambito provinciale, occorre tener presente quali parametri la popolazione o bacino di utenza servito dal servizio, densità abitativa, caratteristiche morfologiche e urbanistiche, logistica in funzione della dislocazione degli impianti;

TENUTO CONTO del principio di *prossimità*, che raccomanda la vicinanza dei centri di raccolta rispetto agli impianti di recupero e smaltimento, e del principio di *autosufficienza*, necessario per la riduzione della movimentazione dei rifiuti urbani ed assimilati, anche al fine del superamento della frammentazione delle gestioni e di moderazione della tariffa;

VALUTATO opportuno per garantire l'adeguata copertura sul territorio e l'omogeneità di condizioni, operare l'accorpamento dei Comuni all'ATO provinciale di appartenenza ove ricade l'impianto;

ATTESO, infatti, che gli impianti di preselezione e trattamento ricadenti in ciascun ATO saranno concessi in uso, con le modalità e alle condizioni individuate dalla Regione con appositi atti successivi, alle rispettive Comunità d'ambito territoriale ottimale non appena queste saranno pienamente operative;

VALUTATO, ancora, conveniente per favorire una gestione efficiente dei servizi di spazzamento, raccolta e trasporto rifiuti prevedere la ripartizione, all'interno di ciascun ATO, di Aree di Raccolta Ottimali (ARO), delimitate sia sulla base di criteri legati alla demografia, alla morfologia e all'urbanistica dei territori sia in funzione della dislocazione degli impianti e dei relativi flussi di rifiuti e corrispondenti, in fase di prima applicazione, alle 14 aree per la gestione del servizio di raccolta differenziata già definite all'interno del Piano regionale di gestione rifiuti;

VISTO l'art. 4, comma 1, della L.R. 11 agosto 2014 n. 14 il quale prevede che, ai fini della costituzione della Comunità d'ambito territoriale ottimale, i comuni si associano secondo le forme previste dall'art. 30 del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

VISTO l'art. 30 del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 (Testo Unico sull'ordinamento degli Enti Locali), che disciplina la convenzione come modalità associativa tra enti locali al fine di svolgere in modo coordinato funzioni e servizi determinati;

PRESO ATTO dell'avvenuta concertazione, ai sensi dell'art. 3 □ comma 3, con i comuni nell'ambito del Consiglio delle Autonomie Locali della perimetrazione definitiva degli ATO e delle ARO, avvenuta il 10/09/2014, giusta convocazione con nota prot. n. 634/Ass. Ambiente del 05/09/14;

VISTO l'art. 4, comma 6, della L.R. 11 agosto 2014 n. 14 nella parte in cui dispone che la Regione, con la medesima delibera di cui all'art. 3, comma 3, della legge stessa, adottati, su proposta del Dipartimento Ambiente e Territorio, lo schema □ tipo di convenzione per la costituzione delle Comunità d'ambito territoriale ottimale, nonché lo schema □ tipo del regolamento di funzionamento delle Comunità stesse;

PRESO ATTO delle proposte di schema di convenzione e regolamento di funzionamento proposte dal Dipartimento Ambiente e Territorio, allegate e parte integrante del presente provvedimento, sulla scorta degli elaborati all'uso redatti da Invitalia S.p.A., nell'ambito della Convenzione inerente l'implementazione della *capacity building* dell'amministrazione regionale;

RITENUTO di rinviare ad apposito atto deliberativo la disciplina delle modalità di assegnazione del sistema impiantistico regionale degli ATO costituiti, nel rispetto dei principi normativi e regolamentari applicabili;

PRESO ATTO

- che, ai sensi dell'art. 4 della legge regionale 23 dicembre 2011 n. 47, il Dirigente Generale ed il Dirigente di settore del Dipartimento proponente attestano che il presente provvedimento non comporta nuovi o ulteriori oneri a carico del bilancio annuale /o pluriennale regionale;
- che il Dirigente Generale ed il Dirigente di settore del Dipartimento proponente attestano che l'istruttoria è completa e che sono stati acquisiti tutti gli atti e i documenti previsti dalle disposizioni di legge e di regolamento che disciplinano la materia;
- che il Dirigente Generale ed il Dirigente di settore del Dipartimento proponente, sulla scorta dell'istruttoria effettuata, attestano la regolarità amministrativa, nonché la legittimità della deliberazione e la sua conformità alle disposizioni di legge e di regolamento comunitarie, nazionali e regionali, ai sensi dell'art. 28, comma 2, lett. a, e dell'art. 30, comma 1, lett. a, della legge regionale 13 maggio 1996 n. 7;

PRESO ATTO che il Dipartimento del Bilancio attesta che il provvedimento non dispone impegni di spesa a carico del bilancio annuale e/o pluriennale regionale;

SU PROPOSTA del Presidente della Giunta Regionale On.le Mario Oliverio , sulla base dell'istruttoria compiuta della relativa struttura il cui Dirigente, si è espresso sulla regolarità amministrativa dell'atto, a voti unanimi,

DELIBERA

1. la perimetrazione definitiva degli ATO con i confini amministrativi delle province e la perimetrazione definitiva delle ARO con i 14 sottoambiti per la Raccolta Differenziata stabiliti in conformità con il Piano Regionale di Gestione Rifiuti di cui alla Ordinanza del Commissario Delegato per l'Emergenza Rifiuti n. 6294 del 30 ottobre;
2. di adottare lo schema di convenzione ex art. 30 T.U.E.L. per la costituzione delle Comunità d'ambito territoriale ottimale, di cui all'Allegato A, parte integrante e sostanziale della presente delibera;
3. di adottare lo schema di regolamento di funzionamento delle Comunità d'ambito territoriale ottimale, di cui all'Allegato B, parte integrante e sostanziale della presente delibera;
4. di provvedere alla pubblicazione integrale del provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione Calabria, a cura del Dipartimento proponente, ai sensi della Legge Regionale 6 aprile 2011, n. 11, a richiesta del Dirigente Generale del Dipartimento;
5. di trasmettere copia della presente deliberazione ai comuni della regione Calabria e ai Prefetti delle cinque province, per quanto di rispettiva competenza.

IL SEGRETARIO GENERALE
Ennio Apicella

IL PRESIDENTE
Gerardo Mario Oliverio

